

**Allegato "A" al n. 11.501 di Repertorio n. 7.470 di Raccolta
STATUTO DELLA FONDAZIONE CNAO**

Art. 1 Costituzione

1. La Fondazione è denominata "Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica" (in sigla "CNAO") e ha sede in Pavia, in via Erminio Borloni n. 1.

2. Essa è istituita, in base all'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, quale ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato. È disciplinata secondo lo schema giuridico proprio delle Fondazioni di Partecipazione e rientra perciò nel genere delle Fondazioni di cui al Libro Primo del Codice Civile.

3. Per lo svolgimento dei compiti statutari e, in particolare, per realizzare le proprie attività di promozione, la Fondazione può costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero.

4. La Fondazione non ha scopi di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 - Scopo

1. La Fondazione gestisce il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) progettato dalla Fondazione TERA. Il Centro ha come finalità la cura delle patologie con adroterapia e terapie di precisione. Essa svolge inoltre attività di ricerca e formazione in settori e materie funzionali alle predette finalità.

Art. 3 - Attività strumentale

1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione:

- a) stipula atti e contratti, comprese l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, e convenzioni di qualsiasi genere;
- b) amministra i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria o che comunque possiede;
- c) partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

costituisce o concorre a costituire, società con i medesimi scopi;

svolge ogni altra attività idonea al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 4 - Vigilanza

1. Il Ministero della Salute vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

Art. 5 - Mezzi finanziari

1. Le rendite e le risorse della Fondazione sono destinate al funzionamento della Fondazione stessa e alla realizzazione del suo scopo.

2. La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse nella propria disponibilità e quindi specificatamente:

- a) dal proprio fondo di dotazione;

- b) dai beni mobili o immobili pervenuti a titolo di elargizione o a qualsiasi altro titolo;
- c) dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- d) da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri soggetti;
- e) dallo svolgimento delle proprie attività.

3. Per la realizzazione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) la Fondazione ha ottenuto i contributi previsti dall'art. 92 della legge 388/2000 e dall'art. 52 comma 21 della Legge 289/2002. Il contributo di 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2006, previsto dall'art. 11 *quaterdecies* del DL 203/05, è stato invece interrotto a far tempo dal 2014.

4. Il Centro realizzato dalla Fondazione costituisce patrimonio indisponibile della stessa, vincolato allo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, assistenza e cura nel campo oncologico.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 31 dicembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione per l'anno seguente ed entro il 30 maggio successivo il rendiconto economico e finanziario dell'anno decorso. Entrambi gli atti sono predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, contraggono impegni e assumono obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Indirizzo muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio d'Indirizzo medesimo.

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono destinati in via prioritaria al ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e in via graduata al potenziamento delle attività della Fondazione anche attraverso l'acquisto di beni strumentali.

6. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che ciò non sia imposto dalla legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti Istituzionali;
- c) Partecipanti.

Art. 8 - Fondatori e Partecipanti Istituzionali

1. Sono Fondatori le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico "Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano, "Policlinico San Matteo" di Pavia, "Istituto Neurologico C. Besta" di Milano,

"Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori" di Milano, nonché la Fondazione di diritto privato IRCCS "Istituto Europeo di Oncologia" di Milano e la Fondazione TERA di Novara. La Fondazione TERA è Fondatore per avere messo a disposizione della Fondazione il progetto del Centro di Adroterapia Oncologica.

2. Possono divenire Partecipanti Istituzionali soggetti pubblici e privati, anche stranieri, che contribuiscano mediante apporti di speciale rilievo alla vita della Fondazione e al perseguimento delle sue finalità e che non siano in conflitto di interesse con la Fondazione.

3. L'adesione è disposta con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo.

Natura, entità, durata e modalità di conferimento degli apporti dei Partecipanti Istituzionali sono determinati con la medesima delibera e sono sanciti in una specifica convenzione tra il Partecipante istituzionale e la Fondazione.

La qualifica di Partecipante istituzionale comporta un impegno per una durata almeno decennale, salvo quanto previsto all'art. 10.

Art. 9 - Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, anche stranieri, che contribuiscono alla vita della Fondazione e al perseguimento delle sue finalità mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, mediante conferimento di beni materiali o immateriali, sulla base di uno schema tipo adottato e rivisto ogni cinque anni dal Consiglio di Indirizzo. Tale schema indica, in particolare, il valore economico minimo della contribuzione che intitola il Partecipante a nominare un componente del Consiglio di indirizzo, ovvero il valore, inferiore, che lo abilita a partecipare con diritto di voto al Collegio dei Partecipanti.

2. Sulla base dello schema di cui all'articolo 9.1., il Partecipante sottoscrive con la Fondazione una Convenzione di durata almeno triennale rinnovabile, che ne disciplina gli impegni e le modalità di adempimento.

Art. 10 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Indirizzo decide, con deliberazione assunta a maggioranza di due terzi, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti in sede di ammissione alla Fondazione o, per quanto attiene ai Partecipanti istituzionali, contenuti nella convenzione di cui all'art. 8;

b. in caso di significativi ritardi maturati rispetto alle scadenze previste per le predette contribuzioni o conferimenti;

c. in caso di condotta gravemente lesiva dei principi etici inerenti alla missione della Fondazione e dei doveri di

collaborazione e impliciti nella qualifica di Partecipante istituzionale e di Partecipante.

2. Nel caso di enti e persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nel periodo antecedente il recesso.

4. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 11 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Indirizzo,
- b) il Presidente,
- c) il Direttore Generale,
- d) il Direttore scientifico,
- e) il Comitato tecnico scientifico,
- f) i Collegi dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti (se costituiti),
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il numero e la tipologia degli uffici della Fondazione sono disciplinati con regolamento interno, adottato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Direttore Generale.

Art. 12 - Consiglio d'Indirizzo

1. Il Consiglio d'Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti di indirizzo e verifica essenziali alla vita dell'Ente e al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consiglio è costituito da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di sedici.

2. Compongono il Consiglio:

- a) il Presidente;
- b) un membro nominato da ciascun Fondatore;
- c) un membro nominato dal Ministro della Salute (la cui partecipazione al Consiglio non dà luogo all'attribuzione di indennità o a compensi comunque denominati);
- d) fino a cinque membri nominati dai Partecipanti Istituzionali;
- e) fino a tre membri nominati dai Partecipanti.

La nomina dei membri di cui alle lettere d) ed e) avviene ai sensi dell'articolo 19.

3. Il Consiglio d'indirizzo resta in carica cinque anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio.

4. I membri del Consiglio possono essere confermati. Nel corso del mandato, essi possono essere revocati anticipatamente da parte del soggetto che li ha nominati, senza necessità di motivazione o giusta causa. Qualora, nel corso del mandato,

un consigliere venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, l'ente che lo aveva designato provvederà alla sua sostituzione per la residua durata del Consiglio.

5. I membri nominati dai Partecipanti Istituzionali e dal Collegio dei Partecipanti decadono in caso di esclusione o recesso dalla Fondazione degli Enti che li hanno designati.

6. Il Consiglio d'Indirizzo ha il compito di:

a) nominare il Presidente della Fondazione. Qualora la nomina cada su un membro del Consiglio stesso, tale membro viene surrogato dall'Ente designante;

b) nominare un Vice-Presidente, scelto tra i consiglieri designati dai Fondatori aventi natura pubblica;

c) attivare la procedura ed assumere gli atti preordinati all'ingresso di Partecipanti istituzionali e di Partecipanti, adottando le convenzioni e lo schema di cui rispettivamente all'art. 8 c. 2 e all'art. 9 c.1.;

d) nominare il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e il Comitato Tecnico-Scientifico;

e) adottare i Regolamenti interni ed il Codice Etico della Fondazione;

f) approvare il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario ed il programma di attività, predisposti dal Direttore Generale;

g) esaminare ed approvare le modifiche statutarie;

h) approvare, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica complessiva della Fondazione e l'organizzazione dei suoi uffici;

i) stabilire i compensi degli Organi della Fondazione;

l) deliberare l'acquisizione di donazioni ed altre liberalità, nonché le modifiche patrimoniali;

m) deliberare, qualora ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;

n) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 13 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo

1. Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità e comunque a istanza di almeno la metà dei membri. Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. La partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo può avvenire anche attraverso collegamento da remoto, utilizzando strumenti audio e/o video, a condizione che il Presidente e il soggetto verbalizzante siano nello stesso luogo e che il collegamento consenta:

a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) agli intervenuti di partecipare, in tempo reale e senza

interruzione, alla discussione e alla votazione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare.

In ogni caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzatore e tale luogo verrà specificato nel verbale della riunione.

3. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione della convocazione e almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

4. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base di punti/voto. A ciascuno dei Fondatori, al Consigliere nominato dal Ministro della Salute e al Presidente è sempre attribuito un egual numero di punti voto. Pertanto, al Presidente e a ciascuno dei Consiglieri nominati dai Fondatori e dal Ministro della Salute sono attribuiti nove punti voto, a ciascuno dei Partecipanti Istituzionali cinque punti voto, a ciascuno dei Partecipanti un punto voto.

5. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti/voto. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti. Per le delibere inerenti le modifiche statutarie o aventi a oggetto lo scioglimento della Fondazione è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei punti/voto assegnati.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi ha presieduto l'adunanza.

7. Il Direttore Generale e il Direttore scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio d'Indirizzo.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio ai sensi dell'art. 13. Egli ha i poteri di firma, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e può nominare avvocati.

2. Il Presidente resta in carica cinque anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio e può essere confermato. Il Consiglio

può dichiarare la decadenza del Presidente per giusta causa.

3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, e vigila sul funzionamento complessivo dell'Ente. Egli può delegare singoli compiti al Vice-Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 15 - Presidente Emerito

1. Il Consiglio di Indirizzo può nominare "Presidente Emerito" della Fondazione chi abbia ricoperto la carica di Consigliere per almeno tre mandati distinguendosi per chiara fama e per il particolare apporto dato alla vita della Fondazione.

2. Il Presidente Emerito partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

3. La carica di Presidente emerito non dà diritto a compensi o indennità.

Art. 16 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è scelto fra persone estranee allo stesso Consiglio.

2. Il Direttore Generale esercita tutti i poteri di gestione della Fondazione non attribuiti al Consiglio dallo statuto e agisce nell'ambito e secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio medesimo.

3. Al Direttore Generale spetta il raggiungimento degli obiettivi annualmente fissati dal Consiglio d'Indirizzo, nonché la realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi. Il Direttore Generale stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato e di natura esclusiva, avente durata pari a quella del Consiglio d'Indirizzo. Il Direttore generale può essere confermato.

4. Il trattamento economico è fissato dal Consiglio d'Indirizzo. Qualora la scelta del Direttore Generale ricada su un dipendente della Fondazione, l'emolumento a lui assegnato assorbe quello relativo alle funzioni in precedenza assolte, anche ove queste siano mantenute.

5. Il Consiglio d'Indirizzo adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti in caso di risultati gravemente negativi o in caso di grave inosservanza agli indirizzi impartiti. In tal caso, il Consiglio d'Indirizzo può anche revocare l'incarico al Direttore Generale, fermo restando l'eventuale rapporto di lavoro in precedenza esistente.

Art. 17 - Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico è nominato dal Consiglio d'Indirizzo all'interno di una terna di candidati individuata da una Commissione di esperti indipendente, nominata dal Presidente.

2. Il Direttore scientifico resta in carica per cinque anni.

Il Consiglio può dichiarare la decadenza del Direttore scientifico per giusta causa. Il Direttore scientifico può essere confermato per un secondo mandato.

3. Il Direttore Scientifico propone al Consiglio di Indirizzo i programmi di ricerca e i piani di attività scientifica della Fondazione e collabora con il Direttore generale per curarne e dirigerne l'attuazione.

Art. 18 - Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è formato da un numero massimo di otto membri.

2. I membri del Comitato tecnico scientifico sono scelti dal Consiglio tra persone di chiara fama scientifica nelle discipline di interesse della Fondazione.

3. Due componenti sono indicati dal Direttore scientifico, mentre i restanti sei sono scelti tra candidati proposti dai membri Fondatori, in numero massimo di tre ciascuno. Almeno un membro del Comitato tecnico scientifico deve essere scelto tra soggetti che operano all'estero al momento della nomina.

4. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal Direttore scientifico e resta in carica per cinque anni. Il Consiglio può dichiarare la decadenza di un membro del Comitato tecnico scientifico per giusta causa. I componenti del Comitato tecnico scientifico possono essere confermati per un secondo mandato.

5. Qualora nel corso dell'incarico venga a mancare per qualsiasi motivo un componente del Comitato, il Consiglio di Indirizzo procede alla sua sostituzione nel rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo. Il nuovo componente resta in carica per la durata residua del mandato.

6. Il Comitato tecnico scientifico è organo consultivo della Fondazione per l'attività di ricerca scientifica e clinica ed esprime pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Indirizzo o dal Direttore Generale.

Art. 19 - Collegio dei Partecipanti Istituzionali e Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio dei Partecipanti istituzionali e il Collegio dei Partecipanti vengono costituiti nel caso il numero dei soggetti titolari di tali qualifiche ecceda quello dei seggi attribuiti alle rispettive categorie dall'art. 12, comma 2, concernente la composizione del Consiglio di Indirizzo.

2. In tale caso, i Collegi si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione per designare i componenti del Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Indirizzo adotta il regolamento relativo alle modalità della designazione.

3. I Collegi si riuniscono altresì, su convocazione del Presidente della Fondazione, ove ne facciano richiesta, rispettivamente almeno cinque partecipanti istituzionali e tre partecipanti, e comunque non più di due volte nell'anno solare.

4. I Collegi deliberano a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti.

5. I Collegi formulano pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.

Art. 20 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero della Salute, uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed uno dal Consiglio d'Indirizzo.

2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.

3. I membri del Collegio restano in carica cinque anni e sono confermabili.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla sua gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

ART. 21 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, a enti che perseguano scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 22 - Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il lodo entro 30 giorni dalla nomina.

3. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

ART. 23 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.TO GIANLUCA VAGO

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.

